



I.I.S. "L. Donati"

I.T. E. AFM-RIM-SIA---I.P. Servizi Socio Sanitari---Liceo Scienze Umane

Via Don Bosco 7, FOSSOMBRONE (PU) – Tel. 0721 715023

Segreteria Donati:

segreteria@istitutodonati.gov.it PSIS00600E@istruzione.it -

PSIS00600E@pec.it - www.istitutodonati.gov.it

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO PORVEDIMENTI DISCIPLINARI

In ottemperanza alla L.71/2017

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

- ✓ Vista la L.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo", nello specifico gli articoli:

Art. 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyber bullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyber bullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

- ✓ Visti il Piano nazionale per l'educazione al rispetto, le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo nelle scuole "Aprile 2015 con integrazione di Ottobre 2017" ex art. 4 L. 71/2017;
- ✓ Considerato che di fronte a fatti e/o atti che configurino le fattispecie di cui all'art. 1 della L.71/2017, i docenti adottano i provvedimenti necessari instaurando in primo luogo un dialogo educativo con gli alunni, il Dirigente Scolastico, il corpo docenti e le famiglie, improntato a discutere dell'accaduto. Il "bullo" sarà destinatario di provvedimenti di natura disciplinare ex D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti", modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 che prevede che ogni istituto scolastico adotti una gamma di sanzioni eque, tempestive e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa dallo studente.

Si integra il Regolamento d'Istituto alla voce: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – inserendo il punto 7quater, come segue:

7- quater del Regolamento di Istituto: Gli alunni autori di atti di cyberbullismo, ex art.1 L.71/2017, incombono in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, saranno tanto più incisive quanto più grave sarà il fatto commesso. I provvedimenti disciplinari rivestiranno quindi carattere educativo e natura riparatoria-risarcitoria; saranno finalizzati ad ingenerare e/o accrescere il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro.

Fattispecie sanzionatorie disciplinari per atti di cyberbullismo:

- Prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
- Accogliere gli studenti in visita all'Istituto in occasione delle giornate "open day".
- Affiancare i collaboratori scolastici nella pulizia delle aule delle classi che escono alle ore 13.05.
- Provvedere alla pulizia del cortile esterno all'edificio scolastico.
- Provvedere a operazioni di piccole manutenzioni.
- Affiancare il personale A.T.A. nelle attività di segreteria provvedendo al riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole.
- Frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista.

Per i fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curriculum personale, quali:

- ✓ L' allontanamento dalla comunità scolastica
- ✓ L' esclusione dallo scrutinio finale
- ✓ La non ammissione all'esame di Stato.

Si prevede l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica di riferimento, tenuta considerazione delle caratteristiche personali del "bullo" e delle circostanze che fanno da corollario al cyberattacco.

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato.

L'Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.